



SENT. 76 / 2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Marche

in composizione monocratica in persona del Giudice unico Andrea Liberati,  
in data 27 settembre 2022, con l'assistenza del Segretario Maria Grazia  
Mariani;

visti il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453,  
convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  
la legge 21 luglio 2000, n. 205, e il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

visto il ricorso e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] del registro di segreteria, proposto dal sig.  
[REDACTED], con l'avv. SPINA del foro di Palermo;

contro

l'Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — (C.F. 80078750587), in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli  
avvocati [REDACTED]

FATTO

Con ricorso depositato in data [REDACTED] il ricorrente, già vigile del fuoco, ha premesso che in data 29 febbraio 2020, gli è stata conferita la pensione con il sistema misto in quanto alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un'anzianità contributiva di 16 anni e 5 mesi.

Lamenta, tuttavia, che il trattamento pensionistico in godimento è stato calcolato con l'attribuzione dell'aliquota prevista dall'art. 44 del d.p.r. 1092/1973, invece che con quella, più favorevole, prevista dall'art. 54 del predetto d.p.r. 1092/1973 per il personale militare, pari al 44% della base pensionabile.

Pertanto, ha chiesto all'Istituto previdenziale il ricalcolo e/o la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, con l'applicazione dell'aliquota più favorevole.

L'INPS non ha dato riscontro positivo alla richiesta.

Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento della domanda e, per l'effetto di accertare e dichiarare il proprio diritto al ricalcolo e/o riliquidazione della pensione in godimento da parte dell'INPS, con applicazione dell'aliquota ex art. 54 del TU 1092/1973, pari al 2,445% annuo, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, con condanna al relativo pagamento, nonché a conseguire gli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed il pagamento degli stessi, oltre alla condanna alle spese di lite.

Si è regolarmente costituita l'INPS chiedendo di dichiarare l'infondatezza della domanda di controparte in quanto la circolare Inps del 23 marzo 2022 estende l'applicazione dell'aliquota al personale delle forze di polizia senza contemplare i Vigili del Fuoco.

All'udienza del 27 settembre 2022 è presente l'avv. Colacito su delega dell'avv. Spina e l'avv. Cimmino per l'Inps.

A seguito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

Nel merito la questione esaminata concerne il corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni.

Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è andato in pensione il 29 febbraio 2020 e che alla data del 31.12.1995 aveva maturato una anzianità contributiva pari a 16 anni e 5 mesi.

Pertanto, nel caso di specie deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, dovendo il trattamento pensionistico essere attribuito con il c.d. sistema misto, per effetto del quale le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate con il sistema retributivo, mentre le quote successive vengono computate con il sistema contributivo.

La questione è stata affrontata con due distinte decisioni dalle Sezioni Riunite di questa Corte, la prima relativa a tutti i militari che vantassero un numero superiore ai 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, la seconda specificamente riguardante coloro i quali vantavano un'anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995.

Con decisione n. 1/2021 le SS.RR. hanno stabilito che "la "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato

dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

Con decisione n. 12/2021 le SS.RR. hanno enunciato il principio secondo cui “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

In particolare, ad avviso delle SS.RR. 1/2021 *“il coefficiente del 2,20%, che si ricava dividendo per 20 l'aliquota del 44%, raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio, è solo in astratto corretto poiché solo in astratto applicabile a ciascuno di quei venti anni. Se si tiene conto della riforma introdotta dalla legge 335/1995, appare infatti evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi serve a valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto - mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo.*

*In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l'anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai*

quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè  $44/17,997 = 2,445$  per ogni anno.”

In considerazione di quanto esposto ritiene questo giudice di non discostarsi da quanto statuito dalle Sezioni Riunite, cui si rinvia per l'integrale motivazione, e che pertanto la “quota retributiva“ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità minore di 18 anni, inclusi coloro con meno di 15 anni di anzianità utile, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo.

In ogni caso non può essere riconosciuta l'aliquota del 35% applicata dall'INPS nel provvedimento impugnato in quanto norma rivolta al personale civile dello Stato.

Pacifica l'estensione della disciplina in esame ai Vigili del fuoco (Cfr. Corte dei conti Sicilia, sent. n.1198 del 30 novembre 2021; Corte dei conti Sicilia, sent. n. 488 del 20 aprile 2021).

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza d'appello (App. III 99/2022, App. I 320/2021), stante l'espressa parificazione dei Vigili del fuoco al personale militare, disposta dal legislatore giusta art. 61, d.p.r. 1092/1973, diversamente che per il personale della Polizia di Stato e limitatamente a questo particolare trattamento, in ragione delle peculiari caratteristiche operative di siffatto Corpo (ex plurimis et amplius, Sez. I App., n. 119/2020), ritiene questo organo giudicante che al ricorrente spetti il ricalcolo della pensione tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente del 2,44 per cento.

Proprio l'espresso richiamo dell'art. 61 cit., del resto, esclude la necessità di fare ricorso alla disciplina estensiva per il personale del comparto sicurezza cui fa riferimento la circolare citata dall'Inps.

È infatti evidente la natura subordinata alla legge della circolare, che non può certo costituire impedimento al riconoscimento del diritto. Peraltro, la circolare non esclude affatto i Vigili del fuoco, limitandosi a non contemplarli espressamente.

Va pertanto riconosciuto, in applicazione dell'art. 54 del d.p.r. 1092/1973 secondo i principi sopra indicati, il diritto del ricorrente a conseguire dall'Inps la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per i ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei e sino al pagamento, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese seguono la soccombenza nella misura di € 500,00 (cinquecento) oltre

spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% annua, a decorrere dalla data del pensionamento.

Dichiara il diritto del ricorrente a conseguire da parte dell'INPS la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per i ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei e sino al pagamento, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese seguono la soccombenza nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.

Così deciso il 27 settembre 2022

Il giudice

dott. Andrea Liberati

Depositata in Segreteria il 27 settembre 2022

Per il Direttore della Segreteria

Maria Grazia Mariani

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.

Per il Direttore della Segreteria

Maria Grazia Mariani